



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' PALMERI"

Piazza Giovanni Sansone, 12 - 90018 TERMINI IMERESE (PA)

C.M. PAPS24000G - C.F. 96030480824

Tel. 0918144145 - Fax 0918114178 - email pais24000g@istruzione.it www.liceopalmeri.gov.it

Regolamento degli esami integrativi e di idoneità

(approvato dal Commissario Straordinario nella seduta dell'11/11/2019 –
Decreto n. 57/2019)

ESAMI INTEGRATIVI / DI IDONEITA' [T.U. D. lgs. 297/94 art. 192 e 193; O.M. 87/04; D.M. 139/07 su innalzamento obbligo scolastico con antecedente L. 9/99 e L. 144/99, art. 68, relativamente all'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età]

Premessa:

a. Esami di idoneità sono:

- esami sostenuti dall'alunno privatista al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima;
- esami sostenuti da alunni provenienti da scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale

[N.B.: per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione anche nel mese di settembre, ma prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo]

b. Esami integrativi sono:

- esami sostenuti dagli **alunni promossi in sede di scrutinio finale** e dai candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali **vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo** [gli esami vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza in un'apposita sessione speciale];
- esami sostenuti da candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, abilitazione o qualifica;
- esami sostenuti dagli **alunni non promossi in sede di scrutinio finale** e dai candidati non dichiarati idonei ad una classe i quali **vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed indirizzo corrispondente a quella frequentata con esito negativo** [gli esami vertono su materie o su

parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza in un'apposita sessione speciale].

Il D. lgs. 297/94 prevedeva che tali esami integrativi si svolgano in un'unica sessione speciale che deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.

✓ **Le novità normative intercorse dopo il T.U. Dlgs. 297/94**

- a **DPR 275/99** < Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche>, **art. 4** "Autonomia didattica", in particolare **comma 6** [I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.]
- b **L. 9/99** [Disposizioni urgenti per elevazione obbligo scolastico] in particolare **l'art. 1, c. 3** [Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione....., in coerenza con i principi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedonoiniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.]; la **L.144/99, art. 68** [obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età] con il relativo **DPR 257/00**, Regolamento attuativo [specie art. 6-7]. Dal complesso della normativa relativa all'innalzamento dell'obbligo scolastico a 15 aa. risulta che **gli allievi soggetti all'obbligo, promossi al termine del 1° anno e che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono gli esami integrativi** di cui all'art. 192 del D. lgs. 297/94, **ma possono essere iscritti a tale classe solo previo colloquio presso la scuola ricevente**, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi.
- c **D.M. 139/07**, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", in particolare gli art. 1 e 5, nel quale **l'obbligo di istruzione è elevato a 10 anni**, da effettuarsi anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionali e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al D. lgs. 76/05. *Appare evidente la necessità di applicare le indicazioni che si riferiscono alla L. 9/99 anche al DM 139/07 ed all'innalzamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni, accompagnato all'espletamento del diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione entro il 18° anno*
- d **OM 92/07**, che agli artt. 6-7-8 prevede la sospensione del giudizio per gli allievi che al termine dell'a.s. presentino una valutazione insufficiente in una o più discipline e l'effettuazione dell'integrazione dello scrutinio finale tra fine agosto ed inizio settembre, *il che pone il problema delle modalità di svolgimento degli esami integrativi per gli studenti in sospensione del giudizio*, in particolare dopo la pubblicazione degli esiti dell'integrazione dello scrutinio finale.

GESTIONE DEGLI ESAMI INTEGRATIVI DOPO L'INIZIO DELLE LEZIONI

In base ai riferimenti normativi sino a qui riportati e commentati si stabilisce quanto segue:

a. STUDENTI ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

[entro compimento 16° anno di età]:

- **alunni promossi in sede di scrutinio finale** o candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali **vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo;**
- **alunni non promossi in sede di scrutinio finale** o candidati non dichiarati idonei ad una classe i quali **vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed indirizzo corrispondente a quella frequentata con esito negativo**

non sostengono veri e propri esami integrativi di cui all'art. 192 del D. lgs. 297/94, **ma possono essere iscritti nella classe richiesta affrontando** entro la fine del mese di novembre **colloqui orali / prove scritte o pratiche organizzate dal consiglio di classe ricevente** (anche per il tramite di una commissione, formata da componenti del C.d.C. con l'eventuale supporto di ulteriori docenti interni competenti sulle discipline da vagliare), diretto ad accertare livelli di saperi essenziali e lacune [la prova verte su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza], cui seguiranno in caso di necessità interventi didattici personalizzati.

b. STUDENTI NON ALL'INTERNO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

[oltre il 16° anno di età]

- **alunni promossi in sede di scrutinio finale** o candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali **vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo;**
- **alunni non promossi in sede di scrutinio finale** o candidati non dichiarati idonei ad una classe i quali **vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed indirizzo corrispondente a quella frequentata con esito negativo**

sostengono gli esami integrativi di cui all'art. 192 del D. lgs. 297/94, **ma** in subordine **possono essere iscritti nella classe richiesta affrontando e superando** entro la fine del mese di novembre **prove scritte, orali e pratiche presso il consiglio di classe ricevente** (anche per il tramite di una commissione, formata da componenti del C.d.C. con l'eventuale supporto di ulteriori docenti interni competenti sulle discipline da vagliare), diretto ad accertarne la preparazione [gli esami vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del corso di studi di provenienza].

Puntualizzazioni organizzative:

- la domanda di passaggio ad una classe di diverso ordine ed indirizzo rispetto a quello frequentato nel precedente anno scolastico deve pervenire preferibilmente entro l'inizio delle lezioni ed in ogni caso non oltre fine novembre;
- l'allievo frequenta dall'inizio delle lezioni o dal momento della richiesta, se successivo, la classe in cui ha chiesto di essere inserito;
- nel caso di allievi che si trovano all'interno dell'obbligo di istruzione, essi in ogni caso proseguono anche dopo il colloquio orale e pratico la frequenza nella nuova

classe, dai cui docenti saranno valutati alla fine dell'anno scolastico secondo la normativa vigente;

- nel caso di allievi che non si trovano più all'interno dell'obbligo di istruzione, è prevista, dopo l'effettuazione dell'esame integrativo, la possibilità di non ammissione alla nuova classe, il che comporta l'immediata cessazione della sua frequenza.